

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 137/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 520/94 relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 139/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica i regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94 relativamente al documento uniforme di vigilanza comunitaria** 7
- Regolamento (CE) n. 140/96 della Commissione, del 26 gennaio 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali 19
- Regolamento (CE) n. 141/96 della Commissione, del 26 gennaio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso 21
- Regolamento (CE) n. 142/96 della Commissione, del 26 gennaio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie 23
- Regolamento (CE) n. 143/96 della Commissione, del 26 gennaio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera 25
- Regolamento (CE) n. 144/96 della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 360/95 relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione 27
- ★ **Regolamento (CE) n. 145/96 della Commissione, del 26 gennaio 1996, relativo all'uscita di scorte residue di foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1994/95** 28

Prezzo : 19,50 ECU

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 146/96 della Commissione, del 26 gennaio 1996, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione	29
Regolamento (CE) n. 147/96 della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	38
Regolamento (CE) n. 148/96 della Commissione, del 26 gennaio 1996, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	40
* Direttiva 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi ⁽¹⁾	42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/88/CE :

* Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995	47
Accordo internazionale sui cereali del 1995	49
Convenzione sul commercio dei cereali del 1995	50
Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995	60

96/89/CE :

* Decisione del Consiglio, del 12 gennaio 1996, recante nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni	66
---	----

96/90/CE :

* Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che proroga il termine d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine	67
--	----

96/91/CE :

* Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che approva la modifica dell'articolo VII della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt	69
--	----

Commissione

96/92/CE :

* Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 1996, recante modifica della decisione 91/449/CEE, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi per tener conto di alcuni prodotti provenienti dall'Uruguay ⁽¹⁾	71
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



96/93/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che autorizza la Svezia a mantenere le misure nazionali relative alla rinotracheite del tacchino in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio ⁽¹⁾..... 72**

96/94/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che autorizza la Svezia a mantenere le misure nazionali relative alla necrosi pancreatica infettiva e alla Bacterial Kidney Disease in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ 73**

96/95/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che autorizza la Svezia a mantenere le misure nazionali relative alla gastroenterite trasmissibile in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾..... 74**

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1999/95 della Commissione, del 17 agosto 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (GU n. L 195 del 18. 8. 1995) ... 75**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 137/96 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1878/95 (in appresso denominato « regolamento sul dazio provvisorio »⁽³⁾), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di chamotte refrattarie (in appresso denominate « chamotte » oppure « prodotto in questione » originarie della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC ex 2507 e ex 2508.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2735/95⁽⁴⁾ il Consiglio ha prorogato la validità dei dazi per un periodo di due mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 29. 11. 1995, pag. 1.

- (3) Dopo l'imposizione del dazio antidumping provvisorio il produttore comunitario denunziante, Argiles & Minéraux AGS e due società comunitarie che utilizzano il prodotto in questione hanno comunicato osservazioni scritte. Una società utilizzatrice ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione.
- (4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.
- (5) Le osservazioni delle parti sono state esaminate e opportunamente prese in considerazione.

PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Dopo la pubblicazione del regolamento sul dazio provvisorio, una società appartenente all'industria comunitaria dei prodotti refrattari (industria utilizzatrice) ha sostenuto che le chamotte cinesi, benché paragonabili in termini di caratteristiche chimiche al prodotto fornito dal principale produttore comunitario oppure da un grande produttore degli Stati Uniti (che erano stati scelti come « paese analogo » ai fini della determinazione del valore normale, cfr. punti 11-14 del regolamento sul dazio provvisorio) non potevano essere paragonate a questi prodotti in termini di utilizzo finale a causa di una minore calcinazione delle chamotte cinesi. La società ha affermato, a sostegno della sua argomentazione, che i prodotti refrattari ottenuti dalle chamotte cinesi erano di qualità inferiore rispetto alla calcinazione a

temperature elevate, ovvero a temperature pari o superiori a 1 450 °C. A sostegno delle sue affermazioni, la società ha presentato due studi da essa realizzati per esaminare l'utilizzazione a temperatura elevata del prodotto in questione di origini diverse. I due studi hanno concluso che le chamotte di origine cinese, come quelle di altre origini sottoposte alla prova, potevano essere utilizzate sino a temperature di 1 400 °C. Per le temperature pari o superiori a 1 450 °C potevano invece essere utilizzate, senza considerevoli svantaggi, unicamente le chamotte di origine israeliana oppure quelle prodotte da un produttore statunitense o dalla società denunziante. Inoltre, secondo i risultati di uno dei due studi, per un determinato tipo di applicazione ad elevata temperatura, era preferibile utilizzare le chamotte fabbricate dal produttore degli Stati Uniti invece degli altri prodotti sottoposti alla prova.

- (7) Queste argomentazioni, che erano già state presentate prima della determinazione provvisoria (cfr. punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvisorio), sono state riproposte accompagnate da elementi di prova. Tuttavia, secondo quanto la Commissione ha stabilito nel corso dell'inchiesta, le chamotte di origini e di produttori diversi non possono essere, da un punto di vista tecnico, assolutamente identiche in termini di caratteristiche chimiche e fisiche, a causa delle differenze nella composizione chimica della materia prima e delle diverse tecniche di calcinazione. Le chamotte di determinate origini oppure fabbricate da determinati produttori possono quindi presentare vantaggi o svantaggi quando sono utilizzate per applicazioni specifiche. Occorre inoltre rilevare che esistono opinioni contraddittorie sulla qualità delle chamotte cinesi (cfr. punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvisorio). Nonostante tali differenze qualitative, tuttavia, questi prodotti sono in concorrenza su un unico mercato e, secondo quanto la Commissione ha stabilito, il prodotto in questione di origine cinese è utilizzato generalmente per le stesse applicazioni delle chamotte di altra origine e complessivamente ha le stesse caratteristiche chimiche e fisiche definite per il prodotto in esame.
- (8) Sono quindi confermate le risultanze esposte nel punto 10 del regolamento sul dazio provvisorio, secondo le quali i prodotti importati dalla Repubblica popolare cinese, quelli prodotti nel paese analogo e i prodotti dell'industria comunitaria sono considerati prodotti simili.

DUMPING

Valore normale

- (9) Una società comunitaria utilizzatrice ha sostenuto che le informazioni ottenute dal produttore del

paese analogo non erano attendibili, poiché la società statunitense in questione era collegata al denunziante. La società non ha presentato ulteriori elementi di prova a sostegno della sua affermazione e in particolare non ha precisato per quali aspetti le informazioni sarebbero state inattendibili.

- (10) Nell'inchiesta era stato stabilito che uno dei due produttori del paese analogo, che avevano collaborato al presente procedimento e che avevano comunicato le informazioni in base alle quali era stato determinato il valore normale, appartiene allo stesso gruppo del denunziante. I servizi della Commissione avevano ottenuto da questo produttore, tra l'altro, informazioni specifiche sui prezzi di vendita del prodotto in questione applicati a clienti indipendenti negli Stati Uniti. Ai fini della determinazione del valore normale sono state utilizzate queste informazioni e quelle comunicate da un altro produttore degli Stati Uniti che ha collaborato al presente procedimento e che non era collegato al denunziante. I dati relativi alle vendite comunicati dalla società in questione sono stati verificati dalla Commissione. È stato riscontrato che la società ha venduto quantitativi sostanziali del prodotto in questione sul mercato interno e che le vendite erano realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. È stato accuratamente verificato se il collegamento tra le società avesse attinenza con i costi di produzione e, di conseguenza, con la redditività del produttore degli Stati Uniti. Non è risultato alcun elemento da cui si potesse dedurre che i costi di produzione, la redditività o le vendite a clienti indipendenti fossero influenzati dal rapporto esistente tra la società americana e il denunziante.
- (11) Alla luce di quanto precede, è stato considerato che le informazioni in questione potevano essere utilizzate per determinare il valore normale; questa impostazione è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-164/94, Ferchimex SA contro Consiglio⁽¹⁾.
- (12) Pertanto, non essendo state presentate nuove argomentazioni relative al valore normale, sono confermate le risultanze dei punti 11-14 del regolamento sul dazio provvisorio.

Prezzo all'esportazione

- (13) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze dei punti 15 e 16 del regolamento sul dazio provvisorio relative alla determinazione del prezzo all'esportazione.

⁽¹⁾ Sentenza del 28 settembre 1995, non ancora pubblicata nella *Raccolta*.

Confronto

- (14) Come è stato rilevato nel punto 3, una società comunitaria utilizzatrice ha sostenuto che il prodotto in questione di origine cinese era qualitativamente inferiore a quello fornito da un produttore di un paese analogo che ha collaborato al presente procedimento. La società utilizzatrice non ha presentato ulteriori elementi di prova riguardo all'incidenza dell'asserita inferiorità delle chamotte cinesi sui prezzi all'importazione.
- (15) Nelle risultanze provvisorie (cfr. punto 17 del regolamento sul dazio provvisorio) la Commissione aveva stabilito che, ai fini del confronto, era opportuno applicare un adeguamento per tenere conto dell'inferiorità qualitativa inerente ad alcune caratteristiche fisiche delle chamotte cinesi. La Commissione ha stabilito che, in mancanza di altre informazioni attendibili, l'adeguamento poteva essere quantificato in funzione della differenza tra i prezzi delle chamotte aventi diversi tenori di allumina e vendute sul mercato del paese analogo nel periodo dell'inchiesta. Poiché l'argomentazione della società utilizzatrice non conteneva elementi tali da giustificare un adeguamento diverso da quello applicato ai fini delle risultanze provvisorie e in mancanza di nuove argomentazioni, è confermata la conclusione provvisoria.
- (16) Alla luce di quanto precede e in mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze del punto 17 del regolamento sul dazio provvisorio relative al confronto.

Margine di dumping

- (17) Poiché la determinazione del margine di dumping rimane invariata, sono confermate le risultanze del punto 18 del regolamento sul dazio provvisorio. Il margine di dumping, determinato a titolo definitivo, è pari al 28,4 % del prezzo franco frontiera comunitaria, prima del pagamento del dazio.

INDUSTRIA COMUNITARIA

- (18) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze del punto 19 del regolamento sul dazio provvisorio relative alla definizione di industria comunitaria.

PREGIUDIZIO

- (19) Non sono state presentate nuove argomentazioni sulle risultanze relative al pregiudizio di cui al punto 30 del regolamento sul dazio provvisorio. Tali risultanze sono pertanto confermate.

CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (20) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze relative al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria esposte nel punto 34 del regolamento sul dazio provvisorio.

INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (21) Due società comunitarie utilizzatrici hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping contro le importazioni di chamotte cinesi provocherebbe un aumento di prezzo di questo materiale di base che si ripercuoterebbe successivamente sul prezzo dei prodotti refrattari, pregiudicando quindi le vendite dell'industria interessata sul mercato comunitario, nel quale deve sostenere la concorrenza di fornitori di paesi terzi e sui mercati delle esportazioni. Il calo del fatturato e di conseguenza dei profitti dovrebbe essere compensato dalla diminuzione della forza lavoro dell'industria utilizzatrice; in tali circostanze i posti di lavoro perduti sarebbero più numerosi di quelli ancora conservati nell'industria delle chamotte. È stato inoltre sostenuto che l'imposizione di misure provocherebbe il deterioramento delle relazioni commerciali tra l'industria comunitaria e la Repubblica popolare cinese e che il danno potenziale per l'economia comunitaria nel suo complesso sarebbe più significativo degli effetti riparatori delle misure a favore dell'industria delle chamotte. Una società ha affermato che con l'aumento del prezzo delle chamotte cinesi, in seguito all'istituzione di misure antidumping, i produttori comunitari potrebbero esercitare un potere monopolistico.

L'argomentazione relativa all'effetto delle misure antidumping sulle vendite è stata ulteriormente documentata da una società utilizzatrice, la quale ha affermato che l'incidenza diretta di un potenziale aumento del prezzo delle chamotte cinesi, in seguito all'imposizione di un dazio antidumping basato su un prezzo minimo di 75 ECU per tonnellata (cif frontiera comunitaria) sui prezzi di vendita dei suoi prodotti si manifesterebbe con un aumento dell'1,4 %. Questa società utilizzatrice ha affermato che un dazio variabile basato su un prezzo minimo di 75 ECU provocherebbe un aumento di prezzo delle chamotte cinesi relativamente modesto, che, pur essendo inquietante, non danneggerebbe gravemente la sua attività commerciale. La società ha in tal modo confermato le risultanze esposte nel punto 38 del regolamento sul dazio provvisorio.

Alla luce di quanto precede la Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi.

- (22) Le misure antidumping hanno l'obiettivo di porre rimedio a pratiche commerciali sleali che causano pregiudizio all'industria comunitaria. L'effetto di queste misure è quindi il ripristino di eque condizioni di concorrenza, che in quanto tali corrispondono all'interesse della Comunità. Nel presente procedimento l'inchiesta ha messo in evidenza che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio e che, senza misure di riparazione, sarebbe minacciata la sua sopravvivenza. D'altra parte l'istituzione di misure antidumping provocherà probabilmente un aumento del prezzo che potrebbe danneggiare l'industria che utilizza le chamotte come materia prima. In conclusione, vista la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria e in considerazione del fatto che un dazio variabile, basato su un prezzo minimo di 75 ECU per tonnellata (cif frontiera comunitaria), inciderebbe in misura limitata sui prezzi delle chamotte cinesi e non avrebbe effetti sostanziali sui prezzi di vendita dell'industria utilizzatrice, la Commissione ritiene che gli svantaggi per l'industria utilizzatrice non giustifichino la mancata difesa dell'industria comunitaria contro le importazioni oggetto di dumping di chamotte cinesi.

- (23) La Comunità attua una politica volta a rafforzare i legami economici con la Repubblica popolare cinese. Si chiede tuttavia ai produttori e agli esportatori cinesi di operare sul mercato comunitario in conformità dei principi della correttezza commerciale. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra questa politica e la difesa dell'industria comunitaria contro pratiche commerciali sleali. Occorre inoltre rilevare che le esportazioni di chamotte nella Comunità costituiscono una percentuale molto ridotta delle esportazioni complessive dalla Cina nella Comunità e il fatto che né i produttori ed esportatori cinesi, né le autorità della Repubblica popolare cinese abbiano collaborato al procedimento può indicare che le esportazioni di chamotte non rappresentano una questione essenziale per gli interlocutori cinesi. Non è quindi realistico ritenere che le misure antidumping istituite per ripristinare condizioni di correttezza commerciale in questo settore del mercato incidano in misura significativa sulle relazioni commerciali tra l'industria comunitaria e la Repubblica popolare cinese.

- (24) Infine, l'argomentazione secondo la quale con l'istituzione di misure antidumping l'industria comunitaria si troverebbe in una posizione monopolistica è considerata infondata. Le misure avranno l'effetto di salvaguardare la concorrenza nel mercato comunitario, sul quale continueranno ad operare numerosi fornitori di chamotte, compresi i produttori comunitari e gli esportatori da altri paesi, quali gli Stati Uniti e la Repubblica ceca; inoltre, in consi-

derazione del modesto aumento dei prezzi all'importazione delle chamotte cinesi in seguito all'istituzione delle misure, gli esportatori cinesi non saranno comunque esclusi dal mercato.

- (25) In considerazione di quanto precede e in mancanza di altre argomentazioni, è confermato che l'istituzione di misure nei confronti delle importazioni di chamotte originarie della Cina è nell'interesse della Comunità.

DAZIO

- (26) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze dei punti 36-38 del regolamento sul dazio provvisorio relative al livello e al tipo di misure da istituire. Devono quindi essere istituite misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni nella Comunità di chamotte di origine cinese, in forma di dazio variabile basato su un prezzo minimo di 75 ECU per tonnellate, cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (27) In considerazione dei margini di dumping accertati e del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano definitivamente riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di chamotte refrattarie non lavorate (non macinate o in polvere) di cui ai codici NC ex 2507 ed ex 2508 (codici Taric: 2507 00 20 * 10, 2507 00 80 * 10, 2508 10 00 * 10, 2508 20 00 * 10, 2508 30 00 * 10, 2508 40 00 * 10, 2508 50 00 * 10, 2508 60 00 * 10, 2508 70 10 * 10 e 2508 70 90 * 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.
- L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo di 75 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, per tonnellata, se quest'ultimo è inferiore.
- Ai fini del calcolo del dazio da pagare, il prezzo minimo è convertito nella relativa valuta nazionale, al tasso di cambio determinato nello stesso modo di quello utilizzato per il calcolo del valore in dogana.
- Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di chamotte refrattarie non lavorate originarie della Repubblica popolare cinese, a norma del regolamento (CE) n. 1878/95 sono riscossi definitivamente.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

REGOLAMENTO (CE) N. 138/96 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 520/94 relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 520/94⁽¹⁾ quantitativi non ripartiti non assegnati o non utilizzati devono essere ridistribuiti entro un termine che ne consenta l'utilizzazione prima della fine del periodo contingente;

considerando che, con l'esperienza acquisita nell'ambito della gestione dei contingenti per il 1994, si è verificato che, principalmente a causa della durata della validità delle licenze, i dati sui quantitativi non utilizzati (che costituiscono la maggior parte dei quantitativi da ridistribuire) sono stati disponibili soltanto dopo la fine del periodo contingente relativo al 1994; che pertanto non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi;

considerando che occorre quindi introdurre una maggiore flessibilità nella redistribuzione dei quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati; che tuttavia, per evitare qualsiasi rischio di un eccessivo cumulo delle importazioni, occorre esaminare caso per caso se tale redistribuzione dopo la fine del periodo contingente sia opportuna e deciderne all'occorrenza le modalità, segnatamente il periodo di validità delle licenze, tenuto conto dei tipi di prodotti e degli obiettivi inerenti all'instaurazione dei contingenti in oggetto;

considerando che la redistribuzione ottimale di quantitativi non utilizzati richiede un'informazione affidabile e completa sull'uso effettivo delle licenze d'importazione rilasciate; che è pertanto necessario provvedere a che tutte le licenze d'importazione, utilizzate o meno, debbano essere restituite alle autorità nazionali competenti entro e non oltre dieci giorni lavorativi successivi alle rispettive date di scadenza;

considerando che a tal fine occorre modificare il regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 520/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

« 5. I quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati sono ridistribuiti secondo l'articolo 14 entro un termine che ne consenta l'utilizzazione prima della fine del periodo contingente.

Se si constata che non è stata possibile ridistribuire tali quantitativi entro il termine suddetto, la Commissione decide caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 23, sull'eventuale redistribuzione nel corso del periodo contingente successivo.»

2) All'articolo 19, paragrafo 1, i termini « non utilizzati, del tutto o in parte » sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia il punto 2, articolo 1 non si applica alle licenze rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2801/94 della Commissione, del 17 novembre 1994, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della prima frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 1093/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della seconda frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese⁽³⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

W. LUCCHETTI

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3087/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 47).

⁽³⁾ GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 139/96 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

che modifica i regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94 relativamente al documento uniforme di vigilanza comunitaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94⁽¹⁾, e il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽²⁾, hanno stabilito un documento comune di vigilanza da rilasciare nell'ambito delle misure comunitarie di vigilanza preventiva; che il modello di tale documento, identico per i due regolamenti, figura rispettivamente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 519/94;

considerando che è opportuno, ai fini di una buona gestione amministrativa e nell'interesse degli operatori comunitari, allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del succitato documento di vigilanza ai formulari di licenze d'importazione di cui ai regolamenti (CE) n. 3168/94⁽³⁾, (CE) n. 3169/94⁽⁴⁾ e (CE) n. 1150/95⁽⁵⁾ della Commissione, e alla raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione⁽⁶⁾ nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza;

considerando che, nel regime attuale, la domanda di documento di vigilanza deve essere presentata mediante un documento specifico, che funge altresì da documento di vigilanza una volta completato e autenticato dalle autorità nazionali competenti; che al fine di semplificare le formalità che devono essere espletate dagli importatori, non vi è più motivo di esigere che la domanda di documento di vigilanza sia redatta su un formulario comunitario previsto allo scopo; che è necessario, tuttavia, precisare le indicazioni che devono figurare nella domanda di documento di vigilanza;

considerando che è opportuno prevedere un regime transitorio, con scadenza il 31 dicembre 1996, per i documenti di vigilanza comunitari già stampati e rilasciati dagli Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3285/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai testi seguenti:

* 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Questo documento è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento di vigilanza è emesso sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I.

Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell'importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:

a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di telecopiatore e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e il suo numero di registrazione IVA, qualora sia soggetto ad IVA;

b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di telecopiatore);

c) la designazione delle merci, recante quanto segue:

- denominazione commerciale;
- codice NC;
- origine e provenienza;

d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, all'occorrenza, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità, ecc.);

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

⁽³⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1627/95 (GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6. Raccomandazione modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 393/95/CECA (GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 23).

- e) il valore cif frontiera comunitaria in ecu delle merci ;
- f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole :

"Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio della Comunità." *

- 2) All'articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti :

* 8. I moduli dei documenti di vigilanza, nonché i loro estratti, sono redatti in due esemplari di cui il primo, denominato "originale per il destinatario" e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato "esemplare per l'autorità competente" e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l'autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.

9. I moduli sono stampati su carta bianca esente da pastalegno, collata da scrivere e di peso tra 55 a 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297 : l'interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice) ; la disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1 che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

10. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l'autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest'ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. *

- 3) All'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai testi seguenti :

* 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.

2. Si applica l'articolo 12, paragrafo 2. *

- 4) L'allegato I è sostituito da quello che figura all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 519/94 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai testi seguenti :

* 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Questo documento è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento di vigilanza è emesso sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell'allegato IV.

Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell'importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni :

- a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di telecopiatore e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e il suo numero di registrazione IVA, qualora sia soggetto ad IVA ;
- b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di telecopiatore) ;
- c) la designazione delle merci, recante quanto segue :
- denominazione commerciale ;
 - codice NC ;
 - origine e provenienza ;
- d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, all'occorrenza, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità, ecc.) ;
- e) il valore cif frontiera comunitaria in ecu delle merci ;
- f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole :
- "Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio della Comunità." *

2) All'articolo 10 sono aggiunti i paragrafi seguenti :

« 8. I moduli dei documenti di vigilanza nonché i loro estratti sono redatti in due esemplari di cui il primo denominato "originale per il destinatario" e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato "esemplare per l'autorità competente" e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato il documento. Ai fini amministrativi l'autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.

9. I moduli sono stampati su carta bianca esente da postalegno, collata da scrivere e di peso tra 55 e 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297 : l'interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1 che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

10. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì da tipografie che hanno ricevuto l'autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest'ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. »

3) All'articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai testi seguenti :

« 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella

regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.

2. Si applica l'articolo 10, paragrafo 2. »

4) L'allegato IV è sostituito da quello figurante all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. Tuttavia, gli Stati membri possono, fino al 30 giugno 1996, stabilire i documenti di vigilanza sotto forma di moduli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 519/94. I documenti di vigilanza rilasciati prima di tale data possono essere utilizzati fino alla data della loro scadenza e al più tardi fino al 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCCHETTI

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

Originale per il destinatario	1	1. Destinatario <i>(nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)</i>	2. Numero di rilascio
			3. Luogo e data previsti per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio <i>(nome, indirizzo e telefono)</i>
		5. Dichiarante/rappresentante <i>(se del caso)</i> <i>(nome, indirizzo completo)</i>	6. Paese d'origine <i>(e numero di geonomenclatura)</i>
			7. Paese di provenienza <i>(e numero di geonomenclatura)</i>
			8. Ultimo giorno di validità
	1	9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in un'unità supplementare
		12. Valore cif frontiera CE in ECU	
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente Data: Firma:..... Timbro			

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato

16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

Esemplare per l'autorità competente	2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Luogo e data previsti per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
			7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
			8. Ultimo giorno di validità
2	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementare
			12. Valore cif frontiera CE in ECU
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente			
Data: Firma:..... Timbro			

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato

16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta. »

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

Originale per il destinatario	1	1. Destinatario <i>(nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)</i>	2. Numero di rilascio
			3. Luogo e data previsti per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio <i>(nome, indirizzo e telefono)</i>
		5. Dichiarante/ rappresentante <i>(se del caso)</i> <i>(nome, indirizzo completo)</i>	6. Paese d'origine <i>(e numero di geonomenclatura)</i>
			7. Paese di provenienza <i>(e numero di geonomenclatura)</i>
			8. Ultimo giorno di validità
	1	9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in un'unità supplementare
		12. Valore cif frontiera CE in ECU	
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente Data: Firma:..... Timbro			

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato

16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

Esemplare per l'autorità competente	2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Luogo e data previsti per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
			5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)
		6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)	
		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)	
		8. Ultimo giorno di validità	
	2	9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC) e categoria
	11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementare		
	12. Valore cif frontiera CE in ECU		
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente			
Data: Firma: Timbro			

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato

16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta. »

REGOLAMENTO (CE) N. 140/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie ;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni ;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE)

n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette ;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	0,00
1001 90 99 000	0,00
1002 00 00 000	35,00
1003 00 90 000	0,00
1004 00 00 400	7,00
1005 90 00 000	30,00
1006 20 92 000	221,00
1006 20 94 000	221,00
1006 30 42 000	276,00
1006 30 44 000	276,00
1006 30 92 100	276,00
1006 30 92 900	276,00
1006 30 94 100	276,00
1006 30 94 900	276,00
1006 30 96 100	276,00
1006 30 96 900	276,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	30,00
1101 00 15 100	0,00
1101 00 15 130	0,00
1102 20 10 200	42,00
1102 20 10 400	36,00
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	0,00
1103 11 10 200	0,00
1103 11 90 200	0,00
1103 13 10 100	54,00
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	16,00
1104 21 50 100	0,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 141/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	208,00	1006 30 65 100	01	260,00
1006 20 13 000	01	208,00		02	266,00
1006 20 15 000	01	208,00		03	271,00
1006 20 17 000	—	—		04	260,00
1006 20 92 000	01	208,00	1006 30 65 900	01	260,00
1006 20 94 000	01	208,00		04	260,00
1006 20 96 000	01	208,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	208,00	1006 30 92 100	01	260,00
1006 30 23 000	01	208,00		02	266,00
1006 30 25 000	01	208,00		03	271,00
1006 30 27 000	—	—		04	260,00
1006 30 42 000	01	208,00	1006 30 92 900	01	260,00
1006 30 44 000	01	208,00		04	260,00
1006 30 46 000	01	208,00	1006 30 94 100	01	260,00
1006 30 48 000	—	—		02	266,00
1006 30 61 100	01	260,00		03	271,00
	02	266,00		04	260,00
	03	271,00	1006 30 94 900	01	260,00
	04	260,00		04	260,00
1006 30 61 900	01	260,00	1006 30 96 100	01	260,00
	04	260,00		02	266,00
1006 30 63 100	01	260,00		03	271,00
	02	266,00		04	260,00
	03	271,00	1006 30 96 900	01	260,00
	04	260,00		04	260,00
1006 30 63 900	01	260,00	1006 30 98 100	—	—
	04	260,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 142/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle

monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.
⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁸⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	281,00
Rotture di riso (1006 40)	62,00

REGOLAMENTO (CE) N. 143/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹⁰⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	281,00	281,00

REGOLAMENTO (CE) N. 144/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 360/95 relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94⁽³⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽⁵⁾, e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che per alcuni tipi di alcole oggetto delle gare semplici n. 170/94 CE e n. 171/94 CE e aggiudicati nel quadro del regolamento (CE) n. 360/95 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/95⁽⁷⁾, è prescritta una trasformazione per rispettare le norme brasiliane applicabili nel settore dei carburanti; che, tenuto conto delle limitate capacità di trasformazione nella Comunità e della proroga al 16 ottobre 1995 del termine di pagamento per gli alcoli

aggiudicati nel quadro delle gare semplici n. 170/94 CE e n. 171/94 CE, è necessario concedere un lasso di tempo supplementare per la trasformazione degli alcoli e prorogare pertanto il termine previsto per l'esportazione di detti alcoli in Brasile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 360/95, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. L'alcole aggiudicato nel quadro delle gare previste dal presente regolamento deve essere esportato entro il 30 giugno 1996. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 44.

REGOLAMENTO (CE) N. 145/96 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 1996
relativo all'uscita di scorte residue di foraggi essiccati prodotti nel corso della
campagna di commercializzazione 1994/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando che il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1362/95⁽⁴⁾, ha stabilito le condizioni da rispettare affinché i foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1995/96 possano beneficiare dell'aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 603/95;

considerando che, alla data del 31 marzo 1995, alcune imprese di trasformazione detenevano ancora scorte di foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1994/95; che è opportuno permettere l'uscita di tali scorte residue dai magazzini delle imprese di trasformazione in modo che possano beneficiare dell'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, nel quadro di una procedura semplificata, nella campagna in corso, provvedendo alla loro contabilizzazione tra i quantitativi nazionali garantiti assegnati agli Stati membri interessati per la campagna di commercializzazione 1995/96;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1994/95 che non siano usciti dall'impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di magazzinaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 785/95, anteriormente al 31 marzo 1995, possono beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 nel corso della campagna di commercializzazione 1995/96, a condizione che :

- rispettino le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 785/95;
- escano da un'impresa di trasformazione sotto il controllo della competente autorità alle condizioni previste all'articolo 11 dello stesso regolamento;
- siano contabilizzati tra i quantitativi nazionali garantiti assegnati agli Stati membri interessati per la campagna di commercializzazione 1995/96.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano tutte le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto del disposto del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 79 del 7. 4. 1995, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 146/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi;

considerando che l'importo della cauzione di buona esecuzione deve tener conto dell'eventuale magazzinaggio di un ingente volume di alcole nei paesi della zona dei Caraibi, garantire inoltre l'esportazione degli alcoli posti in vendita entro il primo anno del periodo di attuazione degli impegni assunti nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio nel settore dell'alcole, nonché l'utilizzazione finale dello stesso nel settore dei carburanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione⁽⁶⁾, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di quattro gare semplici n. 189/95 CE, n. 190/95 CE, n. 191/95 CE e n. 192/95 CE, di un quantitativo complessivo di 300 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, spagnolo e francese.

Ciascuna delle gare semplici n. 189/95 CE, n. 190/95 CE, n. 191/95 CE e n. 192/95 CE verte su un quantitativo di 75 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato
 - per la gara semplice n. 189/95 CE in:
 - Costa Rica,
 - Guatemala,
 - Honduras, comprese le isole Swan,
 - El Salvador;
 - per le gare semplici n. 190/95 CE, n. 191/95 CE e n. 192/95 CE in uno dei seguenti paesi terzi:
 - San Cristoforo e Nevis,
 - Bahamas,
 - Repubblica dominicana,
 - Antigua e Barbuda,
 - Dominica,
 - Isole Vergini britanniche e Montserrat,
 - Giamaica,
 - Santa Lucia,
 - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
 - Barbados,
 - Trinidad e Tobago,
 - Belize,

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - Isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
 - Haiti ;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 nonché da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾ per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione costituita per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 è svincolata immediatamente qualora l'offerta non sia stata accettata oppure qualora l'aggiudicatario abbia costituito la totalità della cauzione di buona esecuzione per la gara in questione.

2. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di detta cauzione di buona esecuzione presso ciascun organismo di intervento interessato entro il primo

giorno del rilascio di una bolla di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

Per lo svincolo di tale cauzione si applica l'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 30 giugno 1996.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di un triennio a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti :

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario ;

ii) l'aggiudicatario può :

— accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure

— rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Articolo 9

1. Gli aggiudicatari dalle gare semplici n. 190/95 CE, n. 191/95 CE e n. 192/95 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

2. Tale eventuale scambio lascia impregiudicati gli obblighi degli aggiudicatari relativi in particolare al prezzo da versare, ai termini di ritiro e di utilizzazione dell'alcole loro aggiudicato, indicati nel relativo bando di gara.

3. Gli aggiudicatari che intendano procedere ad uno scambio sono tenuti ad informare preventivamente i rispettivi organismi di intervento.

4. Qualora lo scambio comporti modifica del calendario previsto per il prelievo fisico dell'alcole, il calendario stesso è immediatamente adattato e la modifica è immediatamente comunicata alla Commissione.

Articolo 10

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 189/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	DEULEP Boulevard Chanzy F-30800 Saint-Gilles-du-Gard	72	12 310 5 431 9 149	35 + 36 35 + 36 35 + 36	greggio greggio greggio
	Port-La-Nouvelle Avenue Adolphe-Turrel Boîte postale 62 F-11210 Port-la-Nouvelle	1	48 110	35 + 36	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
 - Le offerte devono :
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.
 - Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 189/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
 - Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 2. 1996.
 - In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 189/95 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
 - Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
 - SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 05).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 190/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Soc. vinicola adriatica		1 650	39	greggio
	Dist. D'Auria SpA		2 000	39	greggio
	Industria italiana alcol		2 000	39	greggio
	Dist. SAPIS SpA		2 500	39	greggio
	Dist. SASRIV SpA		1 500	39	greggio
	Dist. Aniello Esposito Sas		750	36	greggio
	Dist. F. Palma SpA		2 500	36	greggio
	Dist. lavorazione sociale vinacce Modena Srl		2 500	35	greggio
	Dist. emiliane SpA		2 600	39	greggio
	Dist. Villapana SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Mazzari SpA		3 350	35	greggio
	Dister coop Srl		1 750	39	greggio
	Dist. Neri Srl		6 000	35 + 39	greggio
	Dist. Bonollo SpA		6 000	39	greggio
	Dist. centro adriatico SpA		1 500	35	greggio
	Dist. del Sud SpA		3 100	36	greggio
	Dist. Giacomo De Luca Sas		750	35	greggio
	CAVIRO Srl		6 250	39	greggio
	Dist. di Trani SpA		5 000	39	greggio
	Dist. Sadz SpA		2 050	36 + 39	greggio
	DI.CO.VI.SA. Srl		2 500	35	greggio
	Enodistil SpA		2 500	39	greggio
	Dist. Bertolino SpA		2 500	35	greggio
	Dist. Kronion Srl		750	39	greggio
	GE.DIS. SpA		3 000	35	greggio
	Dist. Italcol		1 400	35	greggio
	Dist. F.lli Cipriani SpA		1 500	35	greggio
Dist. G. Di Lorenzo Srl		3 500	35	greggio	
Dist. ind. chimica valenzana SpA		1 100	39	greggio	
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 190/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 2. 1996.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

a) il riferimento alla gara semplice n. 190/95 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 191/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	C-8	1 866	39	greggio
	Tarancón	F-3	26 604	39	greggio
	Tarancón	F-5	8 358	39	greggio
	Villarrobledo	17	38 172	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 191/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 2. 1996.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 191/95 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 192/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	C-6	11 501	39	greggio
	Tarancón	D-6	26 283	39	greggio
	Tarancón	C-7	27 258	39	greggio
	Tarancón	C-8	9 958	39	greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 130 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 192/95 CE — alcole — DG VI (B-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 2. 1996.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 192/95 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
 L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti :

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Van der Stappen) :

- per telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)
- per telefax : (32-2) 295 92 52

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 146/96

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

REGOLAMENTO (CE) N. 147/96 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	59,6	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	65,3	
	060	80,2		464	189,4	
	064	59,6		624	81,3	
	066	41,7		999	112,0	
	068	62,3		0805 30 20	052	68,9
	204	57,4			204	45,8
	208	44,0			388	67,5
	212	97,3			400	48,9
	624	89,1			512	54,8
	999	65,7			520	66,5
	0707 00 10	052			111,6	524
053		157,8	528		87,1	
060		61,0	600		73,3	
066		53,8	624		57,1	
068		104,8	999	67,1		
204		144,3	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0	
624		191,3		064	78,6	
999		117,8		388	39,2	
0709 10 10	220	451,7		400	72,3	
	999	451,7		404	59,6	
0709 90 71	052	139,0		508	68,4	
	204	77,5		512	51,2	
	412	54,2		524	57,4	
	624	241,6	528	48,0		
	999	128,1	624	86,5		
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	42,7	728	107,3		
	204	38,3	800	78,0		
	208	68,2	804	21,0		
	212	38,9	999	64,0		
	388	40,5	0808 20 31	052	86,3	
	436	41,6		064	72,5	
	448	36,0		388	79,6	
	600	37,6		400	96,7	
	624	59,9		512	89,7	
	999	44,9		528	84,1	
	0805 20 11	052		44,9	624	79,0
		204		71,2	728	115,4
		624		94,2	800	55,8
		999		70,1	804	112,9
				999	87,2	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 148/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 129/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 129/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 120 000 tonnellate di farina di frumento tenero verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 129/96, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁹⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1996, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 15 100	01	0 (*)
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 130	01	0 (*)
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 150	—	—
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 170	—	—
1001 90 99 000	—	—	1101 00 15 180	—	—
1002 00 00 000	01	0	1101 00 15 190	—	—
1003 00 10 000	—	—	1101 00 90 000	—	—
1003 00 90 000	—	—	1102 10 00 500	01	45,00
1004 00 00 200	—	—	1102 10 00 700	—	—
1004 00 00 400	—	—	1102 10 00 900	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 200	—	— (3)
1005 90 00 000	—	—	1103 11 10 400	—	— (3)
1007 00 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1008 20 00 000	—	—	1103 11 90 200	—	— (3)
			1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(*) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 120 000 t di farina di frumento tenero a destinazione dei paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

DIRETTIVA 96/3/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, in base alle informazioni disponibili, l'applicazione del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma dell'allegato della direttiva 93/43/CEE, concernente il trasporto di alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari, presenta difficoltà pratiche ed impone oneri eccessivamente gravosi alle imprese alimentari in caso di trasporto su imbarcazioni marittime di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo;

considerando che, tuttavia, è necessario provvedere affinché la deroga garantisca comunque una tutela equivalente della salute pubblica, subordinando la sua concessione all'osservanza di determinate condizioni;

considerando che la disponibilità di imbarcazioni marittime destinate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di oli e grassi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo;

considerando che l'esperienza acquisita durante gli anni passati ha dimostrato che la contaminazione di oli e grassi liquidi può essere evitata utilizzando serbatoi costruiti in materiali che permettono un'agevole pulitura o nel caso che la natura dei tre carichi trasportati in precedenza è tale da non lasciare tracce inaccettabili; considerando che deve essere dimostrato che i serbatoi usati per altri trasporti sono stati sottoposti ad una pulitura efficace;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 della direttiva 93/43/CEE, spetta agli Stati membri procedere ai controlli necessari per garantire il rispetto della presente direttiva;

considerando che la presente deroga specifica si applica lasciando impregiudicate le disposizioni generali della direttiva 93/43/CEE;

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 93/43/CEE, la presente deroga non si

applica a prodotti alimentari per i quali si adottano norme igieniche comunitarie più specifiche;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva introduce una deroga alle disposizioni del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma dell'allegato della direttiva 93/43/CEE e stabilisce condizioni equivalenti atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza ed integrità dei prodotti alimentari cui essa si riferisce.

Articolo 2

1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:

- a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato;
- b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato.

2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:

- a) i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
- b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.

Articolo 3

1. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.

2. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.

3. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

La presente direttiva viene sottoposta a revisione qualora una o più Stati membri, oppure la Commissione, ritengano necessario apportarvi modificazioni per tener conto del progresso scientifico e tecnico. In ogni caso, l'allegato viene riveduto entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 12 febbraio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei carichi precedenti accettabili

Sostanza	N. CAS
Acido acetico (acido etanoico; acido di aceto; acido carbossilico di metano)	64-19-7
Acetone — dimetilchetone; 2-propanone	67-64-1
Distillati di oli acidi e di acidi grassi da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini	
Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)	1336-21-6
Oli e grassi animali, marini e vegetali (diversi da quelli estratti dal guscio dell'anacardio e dal tallolio grezzo)	
Cera d'api	8012-89-3
Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e NF)	100-51-6
Acetati di butile (n-; sec-; tert-)	123-86-4 105-46-4 540-88-5
Soluzione di cloruro di calcio	10043-52-4
Lignosolfonato di calcio	
Cera candelilla	8006-44-8
Cera carnauba (cera di carnauba)	8015-86-9
Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenezene)	110-82-7
Cicloesano (esaidrofenolo)	108-93-0
Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano 7 %)	8013-07-8
Etanolo (alcole etilico)	64-17-5
Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)	141-78-6
2-etilesano (2-etilesilalcole)	104-76-7
Acidi grassi:	
Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico)	107-92-6
Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)	109-52-4
Acido capronico (acido n-esanoico)	142-62-1
Acido eptico (acido n-eptanoico)	111-14-8
Acido caprilico (acido n-ottanoico)	124-07-2
Acido pelargonico (acido n-nonanoico)	112-05-0
Acido caprinico (acido n-decanoico)	334-48-5
Acido laurico (acido n-dodecanoico)	143-07-7
Acido lauroleico (acido dodecanoico)	4998-71-4
Acido miristico (acido n-tetradecanoico)	544-63-8
Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)	544-64-9
Acido palmitico (acido n-esadecanoico)	57-10-3
Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)	373-49-9
Acido stearico (acido n-ottadecanoico)	57-11-4
Acido ricinoleico (acido cis 12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino)	141-22-0
Acido oleico (acido n-ottadecenoico)	112-80-1
Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)	60-33-3
Acido linolenico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)	463-40-1
Acido arachidico (acido eicosanoico)	506-30-9

Sostanza	N. CAS
Acido benetico (acido docosanoico)	112-85-6
Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)	112-86-7
Alcoli grassi — alcoli naturali	
Alcole butilico (1-butanolo ; alcole butirrico)	71-36-3
Alcole caprolico (1-esanolo ; alcole esilico)	111-27-3
Alcole enantilico (1-eptanolo ; alcole eptilico)	110-70-6
Alcole caprilico (1 n-ottanolo)	111-87-5
Alcole nonilico (1-nonanolo ; alcole pelargonico ; ottilcarbinolo)	143-08-8
Alcole decilico (1 n-decanolo)	112-30-1
Alcole laurilico (n-dodecanolo ; alcole dodecilico)	112-53-8
Alcole tridecilico (1-tridecanolo)	27458-92-0
Alcole miristilico (1-tetradecanolo ; tetradecanolo)	112-72-1
Alcole cetilico (alcole c-16 ; 1-esadecanolo ; alcole cetilico ; alcole palmitilico ; alcole n-primario esadecilico)	36653-82-4
Alcole stearilico (1-ottadecanolo)	112-92-5
Alcole oleilico (ottadecenolo)	143-28-2
Alcole miristilico laurilico (miscela C12-C14)	
Alcole stearilico cetilico (miscela C16-C18)	
Esteri di acidi grassi — qualsiasi estere prodotto dalla combinazione di uno qualunque degli acidi grassi sopra elencati con uno qualunque degli alcoli grassi sopra elencati. Ad esempio : miristrato di butile, palmitato oleilico e stearato cetilico.	
Acidi grassi — Esteri metilici	
Laurato metilico (dodecanoatometilico)	111-82-0
Palmitato metilico (esadecanoatometilico)	112-39-0
Stearato metilico (ottadecanoatometilico)	112-61-8
Oleato metilico (ottadecenoatometilico)	112-62-9
Acido formico (acido metanoico ; acido carbossilico di idrogeno)	64-18-6
Glicerina (glicerolo)	56-81-5
Glicole	
Butanodiolo (1,3-butilenglicole ; 1,3-butanodiolo ; 1,4-butilenglicole ; 1,4-butanodiolo ; 2,3-butilenglicole ; 2,3-butanodiolo, butilenglicole)	107-88-0 110-63-4 513-85-9
Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)	25322-69-4
Propilenglicole [1,2-propilenglicole ; 1,2-propanodiolo ; 1,2-diidrossipropano ; monopropilenglicole (MPG) ; metilglicole]	57-55-6
1,3-propilenglicole (trimetilenglicole ; 1,3-propanodiolo)	504-63-2
n-eptano	142-82-5
n-esano (purezza tecnica)	110-54-3 64742-49-0
Isobutanolo (2-metil-1-propanolo)	78-83-1
Isobutilacetato	110-19-0
Isodecanolo (alcole isodecilico)	25339-17-7
Isononal (alcole isononilico)	27458-94-2
Isoottanolo (alcole isoottilico)	26952-21-6
Isopropanolo (alcole isopropilico ; IPA)	67-63-0
Limonene (dipentene)	138-86-3
Soluzione di cloruro di magnesio	7786-30-3
Metanolo (alcole metilico)	67-56-1
Metiletilchetone (2-butanone)	78-93-3

Sostanza	N. CAS
Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)	108-10-1
Metil-ter-butil-etero (MTBE)	1634-04-4
Microsilice	7631-86-9
Melasse	57-50-1
Cera di lignite	8002-53-7
Nonano	111-84-2
Paraffina (di tipo commestibile)	
Pentano	109-66-0
Acido fosforico (acido ortofosforico)	7664-38-2
L'acqua potabile è accettabile come carico precedente solo se il carico immediatamente precedente a quello con il quale è stata trasportata figura nel presente elenco	
Idrossido di potassio (potassa caustica)	1310-58-3
Acetato n-propilico	109-60-4
Idrossido di sodio (soda caustica, liscivia)	1310-73-2
Sorbitolo (d-sorbitolo ; alcole esaidrico ; d-sorbite)	50-70-4
Acido solforico	7664-93-9
Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)	
Fecce di vino (vinasses, vinaccia, tartaro, vini, argil arcilla, weinstein, ditartrato di potassio, biturato grezzo di potassio)	868-14-4

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1995

relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995

(96/88/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che le convenzioni sul commercio dei cereali e sull'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995, sono state negoziate allo scopo di sostituire l'accordo internazionale sul grano del 1949; che l'accordo era inizialmente aperto fino al 30 giugno 1995 alla firma e al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione; che nella conferenza dei governi, svoltasi a Londra il 6 luglio 1995, si è stabilito che l'accordo entrasse in vigore con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1995; che in tale occasione il termine ultimo per il deposito dei suddetti strumenti è stato prorogato al 30 giugno 1996;

considerando che, facendo seguito alla decisione del Consiglio del 29 giugno 1995 ⁽³⁾, la Comunità ha firmato, il 30 giugno 1995, sotto riserva di ulteriore approvazione le due convenzioni che costituiscono tale accordo, ed ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria di quest'ultimo; che è pertanto opportuno procedere ora all'approvazione di tali convenzioni;

considerando che, a norma dell'articolo 130 U del trattato che istituisce la Comunità europea, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà in tali paesi;

considerando che l'applicazione dell'accordo internazionale sui cereali del 1995 implica in parte, per quanto riguarda l'aiuto alimentare, sia un'azione della Comunità che un'azione degli Stati membri;

considerando che tutti gli Stati membri hanno espresso l'intenzione di diventare parti contraenti della convenzione relativa all'aiuto alimentare,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a norma della Comunità europea la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1995, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995.

I testi delle convenzioni sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere al deposito degli strumenti di approvazione delle due convenzioni.

⁽¹⁾ GU n. C 191 del 25. 7. 1995, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 30. 10. 1995.

⁽³⁾ GU n. C 204 del 9. 8. 1995, pag. 1.

Articolo 3

La Comunità europea depositerà, all'atto del deposito dello strumento di approvazione della convenzione sul commercio dei cereali, la seguente dichiarazione:

• La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, che sono diventati Stati membri della Comunità europea il 1° gennaio 1995, non aderiranno più individualmente alla presente convenzione ma saranno coperti dall'adesione della Comunità alla stessa. Pertanto la Comunità europea si impegna altresì ad esercitare i diritti e ad adempiere gli obblighi previsti dalla presente convenzione per questi tre Stati. •

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(TRADUZIONE)

ACCORDO INTERNAZIONALE SUI CEREALI DEL 1995

PREAMBOLO

I FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO,

considerando che l'accordo internazionale sul grano del 1949 è stato riveduto, rinnovato o prorogato più volte, per approdare alla conclusione dell'accordo internazionale sul grano del 1986 ;

considerando che le disposizioni dell'accordo internazionale sul grano del 1986, costituito, da un lato, dalla convenzione sul commercio del grano del 1986, e, dall'altro, dalla convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986, quali sono state prorogate, scadranno il 30 giugno 1995 e che è auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo,

HANNO CONVENUTO

che l'accordo internazionale sul grano del 1986 sarà attualizzato e intitolato accordo internazionale sui cereali del 1995, comprendente due strumenti giuridici distinti

- a) la convenzione sul commercio dei cereali del 1995,
- b) la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1995,

e che ciascuna delle due convenzioni o una di esse, secondo il caso, sarà sottoposta, conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi interessati.

CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEI CEREALI DEL 1995

PARTE I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

La presente convenzione è intesa :

- a) a favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, soprattutto in considerazione del fatto che questi ultimi incidono sulla situazione dei cereali destinati all'alimentazione ;
- b) a favorire lo sviluppo del commercio internazionale dei cereali e a garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile, fra l'altro sopprimendo gli ostacoli agli scambi e le pratiche sleali e discriminatorie, nell'interesse di tutti i membri, in particolare dei paesi in via di sviluppo,
- c) a contribuire, per quanto è possibile, alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i paesi membri, a rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e a contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende in misura cospicua dalla vendita commerciale dei cereali, e
- d) a fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri quanto riguarda il commercio dei cereali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione :

- 1) a) « consiglio » designa il consiglio internazionale dei cereali, costituito dall'accordo internazionale sul grano del 1949 e mantenuto in essere dall'articolo 9 ;
 - b) i) « membro » designa una parte della presente convenzione ;
 - ii) « membro esportatore » designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell'articolo 12 ;
 - iii) « membro importatore » designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell'articolo 12 ;
 - c) « comitato esecutivo » designa il comitato costituito ai sensi dell'articolo 15 ;
 - d) « comitato per la situazione del mercato » designa il comitato costituito ai sensi dell'articolo 16 ;
 - e) « cereale » o « cereali » comprende l'orzo, il granturco, il miglio, l'avena, la segala, il sorgo, la triticale, il frumento e i relativi prodotti, nonché qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il consiglio potrà decidere ;
 - f) i) « acquisto » designa, a seconda del contesto, l'acquisto di cereali ai fini dell'importazione o il quantitativo di cereali acquistato ;
 - ii) « vendita » designa, a seconda del contesto, la vendita di cereali ai fini dell'esportazione o il quantitativo di cereali venduto ;
 - iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita è inteso, nella presente convenzione, che tale termine designa non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite conclusi fra negozianti privati e acquisti o vendite conclusi fra un negoziante privato e il governo interessato ;
 - g) « votazione speciale » designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffragi (calcolati secondo le modalità stabilite dall'articolo 12) espressi dai membri esportatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffragi (calcolati secondo le modalità stabilite dall'articolo 12) espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente ;
 - h) « annata agricola » o « anno finanziario » designa il periodo dal 1° luglio al 30 giugno ;
 - i) « giorno lavorativo » designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il consiglio.
- 2) Si intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa a un « governo » o a « governi » vale anche per la Comunità europea (appresso designata CE). Conseguentemente, nella presente convenzione, ogni menzione di « firma » o « deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione » o di uno « strumento di adesione » o di una « dichiarazione di applicazione provvisoria » da parte di un governo, nel caso della CE è inteso che valga anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della CE da parte della sua autorità competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CE per la conclusione di un accordo internazionale.
 - 3) Nella presente convenzione ogni rinvio ad un « governo », a « governi » o a un « membro » si intenderà, per quanto di ragione, riferito a ogni territorio doganale distinto ai sensi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

*Articolo 3***Informazione, relazioni e studi**

1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1, rendere possibile un più completo scambio di opinioni durante le sessioni del consiglio e garantire un afflusso continuo di informazioni nell'interesse generale dei membri, sono adottate disposizioni per garantire regolarmente l'elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonché se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazioni e studi riguardano i cereali e vertono essenzialmente:

- a) sulla situazione dell'offerta, della domanda e del mercato;
- b) sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mercato internazionale;
- c) sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l'incremento degli scambi, l'utilizzazione, il magazzino e i trasporti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

2. Al fine di aumentare la quantità e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del consiglio e di completare le direttive già impartite dal consiglio per le proprie sessioni, viene instaurato un comitato per la situazione del mercato, alle cui riunioni possono partecipare tutti i membri del consiglio. Il comitato esercita le funzioni specificate all'articolo 16.

*Articolo 4***Consultazioni sugli avvenimenti del mercato**

1. Se il comitato per la situazione del mercato, nel corso dell'esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell'articolo 16, ritiene che avvenimenti del mercato internazionale dei cereali possano recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all'attenzione del comitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del consiglio, il comitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. Nell'informare il comitato esecutivo, il comitato tiene particolarmente conto delle circostanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri.

2. Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli avvenimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del consiglio di convocare una sessione del consiglio per esaminare la situazione.

*Articolo 5***Acquisti commerciali e transazioni speciali**

1. «Acquisto commerciale» designa, ai fini della presente convenzione, ogni acquisto conforme alla definizione di cui all'articolo 2 e alle consuete pratiche commerciali degli scambi internazionali, escluse le transazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. «Transazione speciale» designa, ai fini della presente convenzione, una transazione che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, non conformi alle consuete pratiche commerciali. Le transazioni speciale comprendono:

- a) le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, il termine di pagamento o altre condizioni connesse non sono conformi ai tassi, ai termini o alle condizioni solitamente praticate nel commercio sul mercato mondiale;
- b) le vendite per le quali i fondi necessari all'operazione sono ottenuti dal governo del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all'acquisto dei cereali;
- c) le vendite in divise del membro importatore, che non siano né trasferibili né convertibili in divise o in merci destinate a essere utilizzate nel paese membro esportatore;
- d) le vendite effettuate in virtù di accordi commerciali con speciali clausole di pagamento, che prevedano conti di compensazione intesi a liquidare bilateralmente i saldi creditori mediante scambio di merci, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale;
- e) le operazioni di permuta:
 - i) che risultano dall'intervento di governi e nelle quali i cereali sono scambiati a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale o
 - ii) che sono eseguite in base a un programma governativo di acquisti, a meno che l'acquisto di cereali risulti da un'operazione di permuta nella quale il paese di destinazione finale dei cereali non sia indicato nel contratto iniziale di permuta;
- f) un dono di cereali o un acquisto di cereali mediante un aiuto finanziario concesso appositamente dal membro esportatore;
- g) ogni altra categoria di transazioni che il consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, che non siano conformi alle consuete pratiche commerciali.

3. Qualsiasi questione sollevata dal direttore esecutivo o da un membro, al fine di stabilire se per una data transazione si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di una transazione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, è risolta dal consiglio.

*Articolo 6***Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore**

1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative ai cereali, evitando ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale.

2. A tal fine, i membri fornitori e i membri beneficiari adotteranno le misure necessarie per fare in modo che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni e si traducano in un aumento del consumo o delle scorte nel paese beneficiario. Tali misure dovranno, per quanto riguarda i paesi membri della FAO, essere conformi ai principi e alle direttive della FAO in materia di smercio delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni e potranno disporre, fra l'altro, che un determinato livello di importazioni commerciali di cereali, convenuto con il paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale paese. Nel determinare o nel rettificare tale livello, occorrerà tener conto pienamente del volume delle importazioni commerciali durante un periodo rappresentativo, delle recenti tendenze dell'utilizzazione e delle importazioni, nonché della situazione economica del paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti.

3. I membri che effettuano operazioni di esportazione a condizioni di favore devono entrare in consultazione con i membri esportatori, le cui vendite commerciali potrebbero risentire di tali transazioni, per quanto possibile prima di concludere gli accordi necessari con i paesi beneficiari.

4. Il segretariato riferisce periodicamente al consiglio sui fatti nuovi in materia di transazioni a condizioni di favore concernenti i cereali.

*Articolo 7***Notifica e registrazione**

1. I membri notificano regolarmente e il consiglio registra per ciascuna annata agricola, distinguendo fra le transazioni commerciali e le transazioni speciali, tutte le spedizioni di cereali effettuate dai membri e tutte le importazioni di cereali in provenienza da non membri. Il consiglio registra inoltre, per quanto è possibile, tutte le spedizioni effettuate da non membri a destinazione di altri non membri.

2. I membri forniscono, per quanto è possibile, le informazioni che il consiglio può richiedere per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda di cereali e comunicano tempestivamente qualsiasi modifica delle loro politiche nazionali in materia di cereali.

3. Ai fini del presente articolo :

a) i membri trasmettono al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di cereali che sono stati oggetto di vendite e di acquisti commerciali,

nonché di transazioni speciali, di cui il consiglio, in rapporto alle proprie competenze, potrebbe aver bisogno, compresi :

i) per quanto riguarda le transazioni speciali, i particolari di tali transazioni che consentano di classificarle secondo le categorie definite all'articolo 5 ;
ii) i particolari disponibili concernenti il tipo, la categoria, il « grado » e la qualità dei cereali in questione ;

b) i membri che esportano cereali sono tenuti a trasmettere al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi d'esportazione di cui il consiglio potrebbe aver bisogno ;

c) il consiglio riceve regolarmente delle informazioni sui costi di trasporto in vigore per i cereali e i membri sono tenuti a comunicare al consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno.

4. Se un quantitativo di cereali giunge al paese di destinazione finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un paese diverso da quello di cui il cereale è originario, i membri forniscono, per quanto è possibile, informazioni che consentano di registrare la spedizione quale spedizione dal paese di origine al paese di destinazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se il cereale ha lasciato il paese di origine durante l'annata agricola in questione.

5. Il consiglio emana un regolamento concernente le notifiche e le registrazioni di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalità in base alle quali tali notifiche devono essere effettuate e definisce gli obblighi dei membri a tale riguardo. Il consiglio adotta inoltre la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonché le modalità di composizione di qualsiasi controversia che possa sorgere in materia. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi ripetutamente e senza giustificazione agli impegni di notifica contratti in base al presente articolo, il comitato esecutivo inizia delle consultazioni con il membro in questione allo scopo di porre rimedio alla situazione.

*Articolo 8***Controversie e denunce**

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, è, a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al consiglio affinché decida in merito.

2. Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o più membri hanno adottato delle misure tali da compromettere il funzionamento della presente convenzione, può rivolgersi al consiglio. Il consiglio consulta immediatamente i membri interessati, al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il consiglio approfondisce l'esame della questione e può rivolgere delle raccomandazioni ai membri interessati.

PARTE II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

*Articolo 9***Costituzione del consiglio**

1. Il consiglio (l'ex consiglio internazionale del grano, costituito in virtù dell'accordo internazionale sul grano del 1949 e attualmente ribattezzato consiglio internazionale dei cereali) continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti.

2. I membri possono essere rappresentati alle riunioni del consiglio da delegati, supplenti e consiglieri.

3. Il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto, come pure il vicepresidente quando esercita le funzioni di presidente.

*Articolo 10***Poteri e funzioni del consiglio**

1. Il consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente convenzione e può tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuni.

3. Per poter assolvere le proprie funzioni in virtù della presente convenzione, il consiglio può chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita e i membri si impegnano a fornirglielle, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 7.

4. Il consiglio può, con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri comitati o al direttore esecutivo l'esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti:

- a) risoluzione delle questioni di cui all'articolo 8;
- b) riesame, conformemente all'articolo 11, dei voti dei membri elencati nell'allegato;
- c) determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti conformemente all'articolo 12;
- d) scelta della sede del consiglio conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 13;
- e) designazione del direttore esecutivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 17;
- f) adozione del bilancio e fissazione dei contributi dei membri conformemente all'articolo 21;
- g) sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 21;
- h) qualsiasi richiesta rivolta al segretario generale dell'UNCTAD per convocare una conferenza di negoziazione conformemente all'articolo 22;

i) esclusione di un membro dal consiglio in virtù dell'articolo 30;

j) raccomandazione di emendamento conformemente all'articolo 32;

k) proroga o fine della presente convenzione in virtù dell'articolo 33.

Il consiglio può in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a maggioranza dei voti espressi.

5. Qualsiasi decisione adottata in virtù di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è soggetta a revisione da parte del consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri.

6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente convenzione, il consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l'applicazione della presente convenzione.

*Articolo 11***Voti per l'entrata in vigore e procedure di bilancio**

1. Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione, i calcoli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 28 si basano sui voti attribuiti conformemente alla parte A dell'allegato.

2. Ai fini della fissazione delle quote conformemente all'articolo 21, i voti dei membri si basano su quelli indicati nell'allegato, con riserva delle disposizioni del presente articolo e delle relative disposizioni del regolamento interno.

3. Ogniquale volta la presente convenzione viene prorogata in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 33, il Consiglio riesamina e adegua i voti dei membri in applicazione di tale articolo. Tale adeguamento deve rendere la distribuzione dei voti più conforme alle recenti correnti di scambio nel settore dei cereali e deve avvenire secondo i metodi specificati nel regolamento interno.

4. Qualora il Consiglio ritenga che si siano verificati importanti cambiamenti nelle correnti di scambio internazionali di cereali, esso riesamina e può adeguare il numero di voti attribuiti ai membri. Questi adeguamenti sono da considerarsi come emendamenti della presente convenzione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 32, fermo restando che un adeguamento dei voti può essere effettuato solamente all'inizio di un anno finanziario. Una volta effettuato l'adeguamento dei voti dei membri in base al presente paragrafo, l'adeguamento successivo non può intervenire prima che siano trascorsi tre anni.

5. Qualsiasi redistribuzione dei voti in applicazione del presente articolo deve essere effettuata conformemente al regolamento interno.

6. Ai fini dell'amministrazione della presente convenzione, tranne per quanto concerne la sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 28 e la fissazione delle quote di cui all'articolo 21, i voti dei membri sono ripartiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 12

Determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti

1. Alla prima sessione tenuta in virtù della presente convenzione, il consiglio decide quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della convenzione. Il consiglio adotta questa decisione, tenendo conto della struttura degli scambi di cereali dei membri e del parere espresso dai membri stessi.

2. Dopo che il consiglio ha deciso quali membri sono esportatori e quali membri sono importatori ai sensi della presente convenzione, i membri esportatori, in base ai voti loro assegnati in virtù dell'articolo 11, si ripartiscono i voti dei membri esportatori, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i membri importatori si ripartiscono i loro voti nello stesso modo.

3. Ai fini della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i membri esportatori dispongono insieme di 1 000 voti e i membri importatori dispongono insieme di 1 000 voti. Nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro esportatore e nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro importatore. Non esistono frazioni di voti.

4. Dopo un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio riesamina l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori, tenendo conto dell'evoluzione della struttura dei loro scambi di cereali. A tale riesame si procede ogniqualvolta la convenzione viene prorogata in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 33.

5. Qualora un membro ne faccia richiesta, il consiglio può all'inizio di ogni anno finanziario decidere con votazione speciale di trasferire tale membro dall'elenco dei membri esportatori sull'elenco dei membri importatori o dall'elenco dei membri importatori sull'elenco dei membri esportatori, secondo il caso.

6. Il consiglio riesamina la ripartizione dei voti dei membri esportatori e quella dei membri importatori ogniqualvolta l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori sono modificati in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del presente articolo. Una nuova ripartizione dei voti, effettuata in virtù del presente paragrafo, è subordinata alle condizioni enunciate al paragrafo 3 del presente articolo.

7. Ogniqualvolta un governo diventa parte della presente convenzione o cessa di esserlo, il consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri esportatori o importa-

tori, secondo il caso, proporzionalmente al numero di voti di cui ciascun membro dispone, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

8. Qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del consiglio. Tale autorizzazione deve essere comprovata al consiglio in forma adeguata.

9. Se, alla data di una riunione del consiglio, un membro non è rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro a esercitare il suo diritto di voto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo oppure se, alla data di una riunione, un membro è decaduto dal proprio diritto di voto, ha perduto il proprio diritto di voto o l'ha recuperato, in virtù di una disposizione della presente convenzione, il totale dei voti che possono esprimere i membri esportatori viene allineato su una cifra uguale a quella del totale dei voti che possono esprimere, in tale riunione, i membri importatori ed è redistribuito tra i membri esportatori proporzionalmente ai voti di cui dispongono.

Articolo 13

Sede, sessioni e quorum

1. La sede del Consiglio è Londra, salvo decisione contraria del consiglio.

2. Il consiglio si riunisce durante ciascun anno finanziario almeno una volta al semestre e ogniqualvolta lo decida il presidente o lo esigano le disposizioni della presente convenzione.

3. Il presidente convoca una sessione del consiglio, se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri o b) da uno o più membri che dispongono in totale di almeno il 10 % dei voti o c) dal comitato esecutivo.

4. Ad ogni riunione del consiglio è necessaria, per costituire il quorum, la presenza di delegati che detengono, prima di qualsiasi adattamento del numero dei voti spettanti ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 12, la maggioranza dei voti spettanti ai membri esportatori e la maggioranza dei voti spettanti ai membri importatori.

Articolo 14

Decisioni

1. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del consiglio sono adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente.

2. Fatta salva la completa libertà d'azione di ciascun membro nell'elaborare e nell'applicare la propria politica in materia di agricoltura e di prezzi, ciascun membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni adottate dal consiglio in virtù delle disposizioni della presente convenzione.

*Articolo 15***Comitato esecutivo**

1. Il consiglio costituisce un comitato esecutivo composto da non più di 6 membri esportatori, eletti ogni anno dai membri esportatori, e da non più di 8 membri importatori, eletti ogni anno dai membri importatori. Il consiglio designa il presidente del comitato esecutivo e può designare un vicepresidente.

2. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio ed opera sotto la direzione generale del medesimo. Esso esercita i poteri e le funzioni che gli sono espressamente assegnati dalla presente convenzione e gli altri poteri e funzioni che il consiglio può delegargli in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 10.

3. I membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri esportatori disponga di oltre il 40 % del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri importatori disponga di oltre il 40 % del totale dei voti di tali membri importatori.

4. Il consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al comitato esecutivo e adotta le altre clausole che ritenga opportuno inserire nel regolamento interno del comitato esecutivo. Le decisioni del comitato esecutivo devono essere adottate con la stessa maggioranza dei voti prevista dalla presente convenzione per il consiglio, quando adotta una decisione su una questione analoga.

5. Ogni membro del consiglio che non sia membro del comitato esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi problema sottoposto al comitato esecutivo, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che siano in gioco gli interessi di detto membro.

*Articolo 16***Comitato per la situazione del mercato**

1. Il consiglio istituisce un comitato per la situazione del mercato, che è un comitato plenario. Il presidente del comitato per la situazione del mercato è il direttore esecutivo, tranne qualora il consiglio decida altrimenti.

2. Alle riunioni del comitato per la situazione del mercato possono essere invitati a partecipare, in veste di osservatori, anche rappresentanti di governi non membri e di organizzazioni internazionali, qualora il presidente del comitato lo ritenga opportuno.

3. Il comitato esamina regolarmente tutti i fattori che incidono sull'economia mondiale dei cereali e comunica le proprie conclusioni ai membri. Il comitato tiene conto,

in tale esame, delle informazioni pertinenti comunicate dai membri del consiglio.

4. Il comitato completa gli orientamenti forniti dal consiglio, per facilitare al segretariato l'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 3.

5. Il comitato formula dei pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente convenzione e su qualunque problema il consiglio o il comitato esecutivo possa sottoporli.

*Articolo 17***Segretariato**

1. Il consiglio dispone di un segretariato composto da un direttore esecutivo, che è il funzionario di grado più elevato, e del personale necessario per i lavori del consiglio e dei suoi comitati.

2. Il consiglio designa il direttore esecutivo, che è responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati al segretariato per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal consiglio e dai suoi comitati.

3. Il personale viene designato dal direttore esecutivo conformemente alle norme fissate dal consiglio.

4. Al direttore esecutivo e al personale viene imposta come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare a qualsiasi interesse finanziario nel commercio dei cereali e di non sollecitare né ricevere da un governo o da un'autorità estranea al consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.

*Articolo 18***Ammissione di osservatori**

Il consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi organizzazione intergovernativa ad assistere in qualità di osservatore a qualsivoglia delle sue riunioni.

*Articolo 19***Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative**

1. Il consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per procedere a consultazioni o collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, nonché, se del caso, con altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative, in particolare l'UNCTAD, il Fondo comune per i prodotti di base e il Programma alimentare mondiale.

2. Considerato il ruolo particolare dell'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il consiglio la terrà al corrente, per quanto è opportuno, delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

3. Se il consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione ha un'incompatibilità di base con gli obblighi che l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate possono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilità possa nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene pertanto applicata la procedura dell'articolo 32.

Articolo 20

Privilegi e immunità

1. Il consiglio ha personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità del consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968.

3. L'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sarà indipendente dalla presente convenzione. Tuttavia esso terminerà:

- a) qualora venga concluso un accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il consiglio; oppure
- b) nel caso in cui la sede del consiglio non sia più situata nel Regno Unito; oppure
- c) nel caso in cui il consiglio cessi di esistere.

4. Qualora la sede del consiglio non sia più situata nel Regno Unito, il governo del membro in cui è situata la sede del consiglio stipula con il consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunità del consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal consiglio.

Articolo 21

Disposizioni finanziarie

1. Le spese delle delegazioni al consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati e gruppi di lavoro sono a carico dei governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono coperte con le quote annue di tutti i membri. La quota di ciascun membro per anno finanziario è fissata in proporzione del numero di voti di cui dispone, fissato nell'allegato, rispetto al totale dei voti di cui dispongono i membri elencati nell'allegato, essendo inteso che il numero di voti assegnato a ciascun membro è adattato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, in funzione della composizione del consiglio alla data in cui viene adottato il bilancio dell'anno finanziario considerato.

2. Durante la prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio vota il proprio bilancio per l'anno finanziario che termina il 30 giugno 1996 e fissa la quota di ciascun membro.

3. Il consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni anno finanziario, vota il proprio bilancio per l'anno finanziario successivo e fissa la quota di ciascun membro per tale anno.

4. La quota iniziale di ciascun membro che aderisce alla presente convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 27 è fissata in base al numero di voti concordati con il consiglio quale condizione per la sua adesione e al restante periodo dell'anno finanziario; tuttavia, le quote determinate per gli altri membri per l'anno finanziario in corso non sono modificate.

5. Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione.

6. Se un membro non versa integralmente la sua quota entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui la sua quota è esigibile in virtù del paragrafo 5 del presente articolo, il direttore esecutivo lo invita ad effettuare il pagamento quanto prima. Se, allo scadere di un termine di 6 mesi a decorrere dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il suddetto membro non ha ancora versato la sua quota, i suoi diritti di voto al consiglio e al comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento integrale della quota.

7. Un membro di cui siano stati sospesi i diritti di voto conformemente al paragrafo 6 del presente articolo non è privato di alcuno degli altri suoi diritti né esentato da alcuno dei suoi obblighi derivanti dalla presente convenzione, salvo decisione del consiglio adottata con voto speciale. Esso continua ad essere tenuto a versare la sua quota e ad assolvere tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dalla presente convenzione.

8. Il consiglio pubblica, nel corso di ciascun anno finanziario, una situazione debitamente verificata degli incassi e delle spese impegnate durante l'anno finanziario precedente.

9. Prima del suo scioglimento, il consiglio adotta tutte le disposizioni ai fini della liquidazione delle proprie passività e della destinazione delle proprie attività e dispone dei propri archivi.

Articolo 22

Disposizioni economiche

Il Consiglio può esaminare, al momento opportuno, la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale o una nuova convenzione internazionale che contenga disposizioni economiche e riferire in proposito ai membri formulando le raccomandazioni che ritiene necessarie. Se si reputa che il negoziato possa essere positivamente concluso, il Consiglio può chiedere al segretario generale dell'UNCTAD di convocare una conferenza di negoziato.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 23***Depositario**

1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente convenzione.

2. Il depositario notificherà a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione, nonché ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni degli articoli 29 e 32.

*Articolo 24***Firma**

La presente convenzione sarà aperta, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1° maggio 1995 al 30 giugno 1995 inclusi, alla firma dei governi elencati nell'allegato.

*Articolo 25***Ratifica, accettazione, approvazione**

1. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuno dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario al più tardi il 30 giugno 1995. Il consiglio potrà tuttavia concedere una o più proroghe del termine fissato ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare il loro strumento a quella data. Il consiglio informerà il depositario di tutte le proroghe del termine in questione.

*Articolo 26***Applicazione provvisoria**

Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente convenzione o la cui domanda di adesione è approvata dal consiglio può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione, conformemente alla sua legislazione, e si considera provvisoriamente come parte della medesima.

*Articolo 27***Adesione**

1. Ogni governo elencato nell'allegato può, fino al 30 giugno 1995 incluso, aderire alla presente convenzione,

essendo inteso che il consiglio può concedere una o più proroghe di tale termine a qualsiasi governo che non abbia depositato il proprio strumento a quella data.

2. Dopo il 30 giugno 1995, i governi di tutti gli Stati possono aderire alla presente convenzione alle condizioni che il consiglio riterrà appropriate. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal consiglio.

3. Quando è fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, dei membri elencati nell'allegato, ogni membro il cui governo ha aderito alla presente convenzione alle condizioni fissate dal consiglio conformemente al presente articolo si considererà elencato nel suddetto allegato.

*Articolo 28***Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1995 se saranno stati depositati, entro il 30 giugno 1995, gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure le dichiarazioni di applicazione provvisoria da parte dei governi elencati nella parte A dell'allegato che dispongono di almeno l'88 % del totale dei voti indicati nella parte A dell'allegato.

2. Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrerà in vigore fra essi o potranno adottare qualsiasi altra decisione imposta dalla situazione.

*Articolo 29***Ritiro**

Ogni membro può ritirarsi dalla presente convenzione allo scadere di ciascun anno finanziario, notificando per iscritto il ritiro al depositario almeno novanta giorni prima dello scadere dell'anno finanziario in questione, senza per questo essere esentato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non assolti prima dello scadere del suddetto anno finanziario. Il membro interessato informa simultaneamente il consiglio della decisione adottata.

*Articolo 30***Esclusione**

Se il consiglio conclude che un membro è venuto meno agli obblighi imposti dalla presente convenzione e decide inoltre che l'infrazione ostacola seriamente il funzionamento della convenzione, può, con votazione speciale,

escludere tale membro dal consiglio. Il consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del consiglio, il suddetto membro perde la qualità di membro del consiglio.

Articolo 31

Liquidazione dei conti

1. Il consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si è ritirato dalla presente convenzione o che è stato escluso dal consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente convenzione. Il consiglio conserva le somme già versate da tale membro. Quest'ultimo è tenuto a liquidare le somme dovute al consiglio.

2. Allo scadere della presente convenzione, un membro che si trova nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del consiglio né deve coprire alcuna parte del disavanzo del consiglio.

Articolo 32

Emendamento

1. Il consiglio può, con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento della presente convenzione. L'emendamento avrà effetto 100 giorni dopo che il depositario avrà ricevuto notifiche di accettazione da membri esportatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri esportatori e da membri importatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri importatori o a una data ulteriore che il consiglio avrà fissato con votazione speciale. Il consiglio può fissare ai membri un termine per comunicare al depositario che essi accettano l'emendamento; se l'emendamento non è entrato in vigore allo scadere di tale termine, si considera ritirato. Il consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente affinché l'emendamento abbia effetto.

2. Ogni membro in nome del quale non è stata notificata l'accettazione di un emendamento alla data in cui esso ha effetto cessa, a decorrere da tale data, di essere parte della presente convenzione, a meno che detto membro abbia comprovato al consiglio di non aver potuto

far accettare l'emendamento entro il termine fissato a seguito di difficoltà di procedura costituzionale e il consiglio decida di prorogare per tale membro il termine di accettazione. Detto membro non è vincolato dall'emendamento fintantoché non abbia notificato la sua accettazione.

Articolo 33

Durata, proroga e fine della convenzione

1. La presente convenzione resterà in vigore fino al 30 giugno 1998, a meno che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, o non sia sostituita anteriormente alla suddetta data da un nuovo accordo o convenzione negoziati in virtù dell'articolo 22.

2. Il consiglio potrà, con votazione speciale, prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1998 per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettano una proroga in tal modo decisa dalla presente convenzione lo comunicheranno al consiglio perlomeno trenta giorni prima che la proroga entri in vigore. Essi cesseranno di essere parte della presente convenzione a decorrere dall'inizio del periodo di proroga, ma non saranno esentati da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non assolti prima di tale data.

3. Il consiglio può in qualsiasi momento, con votazione speciale, decidere di porre fine alla presente convenzione a decorrere dalla data e alle condizioni da esso stabilite.

4. Allo scadere della presente convenzione, il consiglio continua ad esistere per il tempo necessario a procedere alla liquidazione, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni necessari a tal uopo.

5. Il consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 34

Rapporti tra il preambolo e la convenzione

La presente convenzione comprende il preambolo dell'accordo internazionale sui cereali del 1995.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio governo, hanno firmato la presente convenzione alla data che figura a fronte della loro firma.

Fatto a Londra, il 7 dicembre 1994, i testi della presente convenzione nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola facenti ugualmente fede.

ALLEGATO
ALLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEI CEREALI 1995

Voti dei membri conformemente all'articolo 11
 (dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1998)

PARTE A

Algeria	15	India	32
Arabia Saudita	17	Irak	9
Argentina	97	Iran	9
Australia	122	Israele	8
Austria	5	Malta	5
Barbados	5	Marocco	10
Bolivia	5	Maurizio	5
Canada	243	Norvegia	11
Città del Vaticano	5	Pakistan	14
Comunità europea	443	Panama	5
Corea, Repubblica di	26	Repubblica araba dello Yemen	5
Costa d'Avorio	5	Repubblica Sudafricana	16
Cuba	6	Stati Uniti di America	475
Ecuador	5	Svezia	10
Egitto (Repubblica araba di)	55	Svizzera	15
Federazione Russa	100	Tunisia	5
Finlandia	5	Turchia	7
Giappone	187	Ungheria	13
			2 000

PARTE B

Bangladesh	9	Nigeria	6
Bielorussia	5	Nuova Zelanda	5
Brasile	32	Paraguay	5
Bulgaria	7	Perù	9
Cile	6	Polonia	31
Cina (Repubblica popolare della)	77	Repubblica Dominicana	5
Cipro	5	Repubblica ceca	6
Colombia	5	Repubblica araba di Siria	7
El Salvador	5	Romania	14
Estonia	5	Senegal	5
Etiopia	5	Slovacchia	6
Filippine	7	Sri Lanka	5
Ghana	5	Sudan	5
Giamaica	5	Tailandia	17
Giordania	5	Taiwan	26
Guatemala	5	Tanzania	5
Indonesia	9	Trinidad e Tobago	5
Kazakistan	5	Ucraina	8
Kenia	5	Uruguay	5
Kuwait	5	Uzbekistan	14
Lettonia	5	Venezuela	13
Lituania	5	Vietnam	5
Malaysia	8	Zaire	5
Messico	28	Zambia	5
		Zimbabwe	5

CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1995

PARTE I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

*Articolo I***Finalità**

La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo — secondo le modalità indicate nella presente convenzione — di un aiuto alimentare pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.

*Articolo II***Definizioni**

1. Ai fini della presente convenzione:

- a) per « cif » si intende costo, assicurazione, nolo;
- b) per « comitato » si intende il comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo IX della presente convenzione;
- c) per « convenzione » si intende la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995;
- d) per « paese in via di sviluppo » si intende, tranne qualora il comitato decida altrimenti, qualsiasi paese o territorio riconosciuto come paese o territorio in via di sviluppo dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE;
- e) per « direttore esecutivo » si intende il direttore esecutivo del consiglio internazionale dei cereali;
- f) la sigla « fob » significa franco a bordo;
- g) il termine « leguminose » comprende le seguenti specie:
 - Cicer arietinum
 - Lens culinaris
 - Lupins angustifolius/albus
 - Phaseolus vulgaris/lunatus
 - Pisum sativum
 - Vicia faba
 - Vigna angularis/sinensis/unguiculata
 - Vigna radiata/mungo
 e qualsiasi altra specie stabilita dal comitato.
- h) per « membro » si intende una parte della convenzione;
- i) il termine « prodotti di prima trasformazione » comprende:
 - i) farine di cereali;
 - ii) semole e semolini di cereali;
 - iii) altri cereali lavorati (ad esempio schiacciati, in fiocchi, perlati e spezzati, ma non preparati ulterior-

mente), escluso il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso;

- vi) germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati;
- v) bulgur; e
- vi) qualsiasi altro prodotto cerealicolo analogo stabilito dal comitato;
- j) il termine « prodotti di seconda trasformazione » comprende:
 - i) maccheroni, spaghetti e prodotti analoghi; e
 - ii) qualsiasi altro prodotto stabilito dal comitato la cui fabbricazione comporti l'impiego di un prodotto di prima trasformazione;
- k) il termine « riso » comprende il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso;
- l) per « segretariato » si intende il segretariato del consiglio internazionale dei cereali;
- m) il termine « tonnellata » designa una tonnellata metrica di 1 000 kg;
- n) il termine « fabbisogno normale di mercato (UMR) » è il termine correntemente utilizzato dalla FAO e da altre organizzazioni internazionali e sta ad indicare l'impegno, da parte di un paese beneficiario di una transazione di favore, a mantenere il normale livello delle importazioni commerciali della merce considerata, oltre alle importazioni che si svolgono nell'ambito della transazione di favore;
- o) per « equivalente grano » si intende l'entità del contributo di un membro, che può consistere in cereali, in prodotti cerealicoli, in riso o in un contributo finanziario, valutata in termini di equivalenza con il grano, conformemente alle disposizioni dell'articolo VI della presente convenzione;
- p) con il termine « anno » si intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Nella presente convenzione, il termine « governo » o « governi » o « membro » include anche la Comunità europea, in appresso denominata CE. Di conseguenza, le espressioni « firma » o « deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione » o « strumento di adesione » o « dichiarazione di applicazione a titolo provvisorio » da parte di un governo designano anche la firma da parte dell'autorità competente della CE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.

PARTE II

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

*Articolo III***Contributi dei membri**

1. I membri della presente convenzione hanno convenuto di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, cereali idonei al consumo umano e di tipo e qualità accettabili, oppure il loro equivalente in denaro, per i quantitativi annui minimi precisati al paragrafo 4. Per quanto concerne le forniture di cereali nell'ambito della presente convenzione, vanno privilegiati i paesi o i territori che debbono importare generali alimentari e che sono classificati, dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, quali paesi meno sviluppati (LDC), altri paesi a basso reddito (LIC) o paesi a basso e medio reddito (LMIC).

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i termini « cereale » o « cereali » designano il frumento, l'orzo, il granturco, il miglio, l'avena, la segala, il sorgo e il riso, ovvero i rispettivi prodotti derivati (compresi i prodotti di prima e seconda trasformazione) come pure le leguminose, fatto salvo il disposto del paragrafo 3, ed ogni altro tipo di cereale o di prodotto cerealicolo idoneo al consumo umano e di tipo e qualità accettabili stabilito dal comitato.

3. Su richiesta dei paesi beneficiari, i donatori possono fornire limitati quantitativi di leguminose per adempiere ai loro obblighi previsti dalla convenzione, purché siano di tipo e qualità accettabili e idonei al consumo umano. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le modalità per fissare la percentuale massima dell'equivalente in grano dei contributi minimi annui dei membri, quali sono stabiliti al paragrafo 4, che possono essere forniti sotto forma di leguminose.

4. Il contributo annuo minimo, in equivalente grano, che ciascun membro è tenuto a fornire per il conseguimento dell'obiettivo enunciato all'articolo I è il seguente, fatte salve le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo :

<i>Membri</i>	<i>Tonnellate</i>
Argentina	35 000
Australia	300 000
Canada	400 000
CE e suoi Stati membri	1 755 000
Giappone	300 000
Norvegia	20 000
Svizzera	40 000
USA	2 500 000

5. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni membro che avrà aderito alla medesima conformemente all'articolo XX, paragrafo 2, sarà da considerarsi indicato al paragrafo 4 del presente articolo, unitamente al contributo minimo che gli sarà stato assegnato in conformità delle corrispondenti disposizioni del citato articolo XX.

6. I membri forniscono i loro contributi in cereali nella fase fob. Tuttavia, i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove ciò appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali oltre la fase fob, segnatamente in caso di situazioni critiche o quando il beneficiario è un paese a basso reddito, colpito da penuria alimentare. Il pagamento di questi costi di trasporto verrà debitamente segnalato in sede di esame dell'adempimento, da parte dei membri, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

7. I contributi in denaro di cui alla lettera b) dell'articolo IV :

a) dovranno essere utilizzati, nella misura del possibile, per comprare cereali da paesi in via di sviluppo. Verranno privilegiati i paesi in via di sviluppo membri della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione sull'aiuto alimentare, dando la priorità assoluta ai paesi in via di sviluppo membri della convenzione sull'aiuto alimentare. In tutte le transazioni derivanti da contributi in denaro si tiene tuttavia particolarmente conto, nel decidere la provenienza della fornitura, della qualità dei cereali, dei vantaggi in materia di prezzi cif e della possibilità di consegna rapida ai paesi beneficiari, nonché delle esigenze specifiche di questi ultimi ;

b) non dovranno essere normalmente utilizzati per acquistare presso un paese un cereale dello stesso tipo ricevuto da tale paese nel corso dello stesso anno — o nel corso degli anni precedenti, ove il quantitativo di cereali fornito non sia ancora esaurito — a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale.

8. Per quanto possibile, i membri forniscono i loro contributi sulla base di una pianificazione preventiva, affinché i paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuti alimentari che riceveranno annualmente durante il periodo di validità della presente convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare anticipatamente l'importo dei contributi che intendono versare sotto forma di doni, nonché l'elemento « dono » degli aiuti non forniti sotto tale forma.

9. Se, nel corso di un dato anno, un membro non è in grado di fornire il quantitativo stabilito al paragrafo 4, il quantitativo non fornito viene aggiunto al quantitativo per l'anno successivo, tranne qualora il comitato decida altrimenti in base agli elevati costi di trasporto.

10. I membri informano regolarmente e tempestivamente il comitato del quantitativo, della natura, delle modalità di distribuzione e della forma dei loro contributi oggetto della presente convenzione.

Articolo IV

Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare

L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione potrà essere fornito sotto una delle forme seguenti:

- a) dono di cereali;
- b) dono in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a favore del paese beneficiario;
- c) vendita di cereali contro una somma nella moneta del paese beneficiario, non trasferibile né convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore⁽¹⁾;
- d) vendita di cereali a credito, contro pagamento a rate annue ragionevoli ripartite su venti anni o più, ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sul mercato mondiale⁽²⁾,

fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare qualora i beneficiari siano i paesi meno sviluppati o i paesi a basso reddito pro capite o altri paesi in via di sviluppo colpiti da gravi difficoltà economiche.

Articolo V

Distribuzione dei contributi

1. I membri possono designare uno o più paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformità della presente convenzione.
2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative.
3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del

⁽¹⁾ In circostanze eccezionali potrà essere concessa una dispensa non superiore al 10 %. Si potrà tuttavia derogare a tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attività di sviluppo economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale paese non sia né trasferibile né convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni.

⁽²⁾ Per le vendite a credito, può essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15 %.

loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.

Articolo VI

Equivalenti in grano

1. Ai fini della presente convenzione tutti i contributi di cui all'articolo III dovranno essere valutati in termini di equivalente grano. In sede di valutazione si dovrà tener conto, se del caso, del tenore di grano dei prodotti cereali e del valore commerciale del contributo rispetto al grano.
2. I contributi in riso dovranno essere valutati in termini di equivalente grano, in base al rapporto tra i prezzi internazionali all'esportazione per il riso e il grano. Il comitato dovrà stabilire, nel regolamento interno, le modalità per determinare annualmente l'equivalente in grano del riso.
3. I contributi in denaro di cui alla lettera b) dell'articolo IV dovranno essere valutati ai prezzi praticati per il grano sul mercato internazionale. Il comitato stabilirà, nel regolamento interno, le modalità per il rilevamento annuo del « prezzo praticato sul mercato internazionale ».
4. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le modalità per determinare l'equivalente in grano dei contributi forniti in forma diversa da grano, riso o contributo in denaro.

Articolo VII

Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare

1. I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare oggetto della presente convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza con le normali strutture della produzione e degli scambi internazionali.
2. I membri devono garantire in particolare:
 - a) che la fornitura di aiuti alimentari internazionali non sia collegata, direttamente o indirettamente, ad esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso paesi beneficiari;
 - b) che le operazioni di aiuto alimentare internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali forniti in denaro, vengano realizzate in maniera conforme ai principi e alle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni compreso, ove necessario, il sistema del « fabbisogno normale di mercato » (UMR).

3. Ove necessario, i membri si conformano alle direttive e ai criteri vigenti in materia di aiuto alimentare approvati dall'organismo direttivo del Programma alimentare mondiale.

Articolo VIII

Disposizione speciale per i casi di fabbisogno eccezionale

1. Il comitato verifica regolarmente la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo.
2. Se, in seguito ad una produzione alimentare fortemente deficitaria o in seguito ad altre circostanze, un paese, una regione o alcune regioni devono far fronte ad esigenze alimentari eccezionali, il comitato esamina il problema verificatosi. Esso può raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.

Articolo IX

Comitato per l'aiuto alimentare

1. Il comitato per l'aiuto alimentare, istituito dalla convenzione sull'aiuto alimentare dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione, con i poteri e le funzioni da questa previsti.
2. Il comitato è composto di tutte le parti della presente convenzione.
3. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.

Articolo X

Poteri e funzioni del comitato

1. Il comitato verifica l'adempimento degli obblighi che le parti hanno assunto nell'ambito della presente convenzione.
2. Il comitato organizza uno scambio regolare d'informazioni circa l'applicazione dei provvedimenti in materia di aiuto alimentare presi nell'ambito della presente convenzione.
3. Il comitato può ottenere informazioni dai paesi beneficiari e consultare tali paesi.
4. Il comitato fa rapporto secondo le necessità.
5. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.
6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nel presente articolo, il comitato possiede gli altri poteri ed esercita le

altre funzioni necessari per l'applicazione della presente convenzione.

Articolo XI

Sede, sessioni e numero legale

1. Il comitato ha sede a Londra.
2. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del consiglio internazionale dei cereali. Il comitato si riunisce inoltre in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente convenzione.
3. Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso.

Articolo XII

Decisioni

Le decisioni del comitato sono prese all'unanimità.

Articolo XIII

Ammissione di osservatori

Se del caso, il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualità di osservatori, qualsiasi Stato non membro e i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali.

Articolo XIV

Disposizioni amministrative

Il comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si avvale dei servizi del segretariato.

Articolo XV

Inosservanza degli impegni e contenzioso

In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtù della stessa, il comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo XVI***Depositario**

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della presente convenzione.

*Articolo XVII***Firma**

La presente convenzione sarà aperta alla firma dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 4, dal 1° maggio 1995 al 30 giugno 1995 incluso, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

*Articolo XVIII***Ratifica, accettazione o approvazione**

La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1995, restando tuttavia inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

*Articolo XIX***Applicazione provvisoria**

Ogni governo firmatario può depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che deposita tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.

*Articolo XX***Adesione**

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 4, che non abbia firmato la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1995, restando inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data.

2. La presente convenzione, quando sarà entrata in vigore conformemente al disposto dell'articolo XXI, sarà aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 4, alle condizioni che il comitato riterrà opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Ogni governo aderente alla presente convenzione in virtù del paragrafo 1 o la cui adesione sia stata decisa dal comitato in virtù del paragrafo 2 del presente articolo può depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.

*Articolo XXI***Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1995 a condizione che, entro il 30 giugno 1995, siano stati depositati gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria da parte di governi la cui somma dei contributi minimi, quali stabiliti all'articolo III, paragrafo 4, rappresenta perlomeno il 75 % dei contributi totali di tutti i governi elencati in tale paragrafo e a condizione che sia in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

2. Qualora la convenzione non entri in vigore conformemente al paragrafo 1, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere all'unanimità che essa entrerà in vigore fra di essi, a condizione che sia entrata in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

*Articolo XXII***Durata, proroga e fine della convenzione**

1. Salvo che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o che non vi sia posto fine anticipatamente in applicazione del paragrafo 4, la presente convenzione resterà in vigore sino al 30 giugno 1998 incluso, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino a tale data inclusa.

2. Il comitato potrà prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1998 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga.

3. Se la presente convenzione verrà prorogata in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, i contributi annui dei membri di cui all'articolo III, paragrafo 4, potranno essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell'entrata in vigore di ciascuna proroga. Gli obblighi individuali, nella loro forma così riveduta, rimarranno invariati per l'intera durata di ciascuna proroga.

4. Se verrà posto fine alla presente convenzione, il comitato continuerà ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed eserciterà i poteri e le funzioni all'uopo necessari.

Articolo XXIII

Ritiro e riammissione

1. Un membro potrà ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di ciascun anno, notificando per iscritto il suo ritiro al depositario almeno novanta giorni prima della fine dell'anno in causa, ma non sarà dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto membro notificherà simultaneamente la propria decisione al comitato.

2. Il membro che si ritira dalla presente convenzione potrà successivamente ridivenirne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riammissione è subordinata alla condizione che il membro in causa adempia integralmente i suoi obblighi annuali a decorrere dall'anno in cui ridiviene parte della presente convenzione.

Articolo XXIV

Rapporto tra la presente convenzione e l'accordo internazionale sui cereali del 1995

La presente convenzione sostituisce la convenzione sull'aiuto alimentare del 1986, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'accordo internazionale sui cereali del 1995.

Articolo XXV

Notifica da parte del depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualità di depositario, notificherà a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.

Articolo XXVI

Testi facenti fede

I testi della presente convenzione in lingua inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 1996

recante nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni

(96/89/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione 94/65/CE del Consiglio, del 26 gennaio 1994, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1998⁽¹⁾,

considerando che due seggi di membro del Comitato si sono resi vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Sergio Cortopassi, comunicate al Consiglio in data 24 ottobre 1995 e del sig. Johannes Rau, comunicate al Consiglio in data 9 gennaio 1996;

considerando che tre seggi di supplente del Comitato si sono resi vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Giuseppe Martellotta, comunicate al Consiglio in data 30 novembre 1995, del sig. Erwin Huber, comunicate al Consiglio in data 4 dicembre 1995 e del sig. Wolfgang Clement, comunicate al Consiglio in data 9 gennaio 1996;

viste le proposte dei governi tedesco e italiano,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il sig. Gianfranco Lamberti è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Sergio

Cortopassi per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Il sig. Loke Mernizka è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Johannes Rau per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

2. Il sig. Salvatore Di Stasio è nominato supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Giuseppe Martellotta per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Il sig. Kurt Faltlhauser è nominato supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Erwin Huber per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Il sig. Michael Vesper è nominato supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Wolfgang Clement per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 12 gennaio 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

W. LUCCHETTI

(¹) GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

che proroga il termine d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine

(96/90/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 5, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le norme comunitarie in materia di scambi con i paesi terzi di prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato si applicano all'isola di Man a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del 1972 e del regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli⁽¹⁾;

considerando che la produzione animale è un'attività tradizionale nell'isola di Man e svolge un ruolo primario nell'agricoltura dell'isola;

considerando che, prima dell'attuazione nella Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, l'isola di Man applicava, nel quadro della propria organizzazione locale dei mercati, taluni meccanismi di controllo delle importazioni nell'isola di carni ovine, al fine di garantire il necessario approvvigionamento, evitando distorsioni nella struttura della produzione di carni ovine e, indirettamente, della produzione di carni bovine nell'isola, nonché del regime interno di sostegno dell'agricoltura;

considerando pertanto che, con la decisione 82/530/CEE⁽²⁾, il Regno Unito è stato autorizzato a consentire al governo dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine originarie dei paesi terzi e degli Stati membri, fatte salve le misure relative agli scambi con i paesi terzi previste dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, e dal regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo

all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁴⁾; che la suddetta autorizzazione è stata concessa per un periodo che scade il 31 gennaio 1996;

considerando che, conformemente all'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁵⁾, la Comunità si è impegnata a sostituire gli accordi commerciali speciali con i paesi terzi relativi alle importazioni di prodotti del settore ovino e bovino con un sistema di contingenti a tariffa 0; che detto sistema si applica all'isola di Man, ferme restando le disposizioni che disciplinano i rapporti tra l'isola e la Comunità;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del suddetto regime è opportuno prorogare il regime stesso per un altro periodo, con la possibilità di riesaminare la situazione prima della sua fine e fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità;

considerando che occorre quindi modificare l'articolo 2 della decisione 82/530/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della decisione 82/530/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 2000.

La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° luglio 2000, una relazione sull'applicazione del suddetto regime, accompagnata eventualmente da proposte di proroga o modifica della presente decisione.»

⁽¹⁾ GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 92/153/CEE (GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 33).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCCHETTI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

che approva la modifica dell'articolo VII della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt

(96/91/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e Belt, firmata a Danzica il 13 settembre 1973, è stata modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmato a Varsavia l'11 novembre 1982;

considerando che la Comunità ha aderito alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt il 18 marzo 1984 ⁽³⁾;

considerando che durante la ventesima sessione della commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico è stata negoziata una modifica dell'articolo VII della suddetta convenzione, nell'intento di stabilire un rapporto più stretto tra i contributi finanziari delle parti contraenti e l'importanza delle risorse ittiche ad essi attribuite in applicazione della convenzione;

considerando che la modifica proposta entrerà in vigore novanta giorni dopo che il governo depositario avrà ricevuto notifica dell'accettazione della modifica da tutte le parti contraenti;

considerando che, date le possibilità di pesca spettanti alla Comunità nell'ambito della convenzione, è nell'interesse della Comunità approvare la modifica proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica dell'articolo VII della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt è approvata dalla Comunità.

Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona autorizzata a notificare l'accettazione da parte della Comunità, a norma dell'articolo XVI della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

W. LUCCHETTI

⁽¹⁾ GU n. C 252 del 28. 9. 1995, pag. 8.

⁽²⁾ Parere espresso il 15 dicembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 4.

ALLEGATO

L'articolo VII della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt è modificato come segue :

• Gli Stati contraenti contribuiscono al finanziamento del bilancio, compreso un eventuale bilancio suppletivo, secondo la seguente formula :

- a) un terzo del bilancio è ripartito in parti uguali tra gli Stati contraenti ;
 - b) due terzi del bilancio sono ripartiti proporzionalmente ai TAC attribuiti agli Stati contraenti, secondo il regolamento finanziario della Commissione. •
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1996

recante modifica della decisione 91/449/CEE, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi per tener conto di alcuni prodotti provenienti dall'Uruguay

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/92/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/140/CE⁽³⁾, definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria prescritti per l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi;

considerando che dal giugno 1990 non sono stati ufficialmente riscontrati focolai di afta epizootica in Uruguay; che dal 15 giugno 1995 non vi sono state vaccinazioni contro tale malattia; che le autorità competenti di tale paese hanno previsto un'azione intesa ad eliminare gli animali colpiti da afta epizootica e a distruggerne le carcasse nel caso di una ricomparsa della malattia;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate dai paesi terzi dipendono dalla situazione sanitaria del paese di produzione;

considerando che le misure previste da questa decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 91/449/CEE è modificata come segue:

- 1) All'allegato A, seconda parte, viene aggiunto il seguente paese:
« Uruguay (esclusi i prodotti a base di carne di animali della specie suina) ».
- 2) All'allegato E, seconda parte, viene stralciato il seguente paese:
« Uruguay ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 56.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

che autorizza la Svezia a mantenere le misure nazionali relative alla rinotracheite del tacchino in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/93/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che la Svezia ritiene il suo territorio esente da un certo numero di malattie animali e ha inoltrato domanda alla Commissione per ottenere garanzie complementari per gli scambi; che le domande sono state esaminate dalla Commissione; che occorre un'analisi più approfondita per la domanda relativa alla rinotracheite del tacchino;

considerando che è necessario estendere alla Svezia le misure speciali applicabili agli scambi di pollame e di uova da cova finché è in corso tale analisi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1996 le misure nazionali relative alla rinotracheite del tacchino.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

che autorizza la Svezia a mantenere le misure nazionali relative alla necrosi pancreatica infettiva e alla Bacterial Kidney Disease in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/94/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che la Svezia ha presentato programmi di lotta contro un certo numero di malattie animali e ha inoltrato domanda alla Commissione per ottenere garanzie complementari; che le domande sono state esaminate dalla Commissione; che occorre un'analisi più approfondita per la domanda relativa alla necrosi pancreatica infettiva e alla Bacterial Kidney Disease;

considerando che è necessario estendere alla Svezia le misure speciali applicabili agli scambi di pesci finché è in corso tale analisi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1996 le misure nazionali relative alla necrosi pancreatica infettiva e alla Bacterial Kidney Disease.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 1996****che autorizza la Svezia a mantenere le misure nazionali relative alla gastroenterite trasmissibile in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(96/95/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/25/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che la Svezia ritiene il suo territorio esente da un certo numero di malattie animali e ha inoltrato domanda alla Commissione per ottenere garanzie complementari per gli scambi; che le domande sono state esaminate dalla Commissione; che occorre un'analisi più approfondita per la domanda relativa alla gastroenterite trasmissibile;

considerando che è necessario estendere alla Svezia le misure speciali applicabili agli scambi di suini finché è in corso tale analisi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1996 le misure nazionali relative alla gastroenterite trasmissibile.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 16.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1999/95 della Commissione, del 17 agosto 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 195 del 18 agosto 1995)

A pagina 8, articolo 1 il paragrafo 4) va letto come segue :

• 4) All'articolo 25, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso. »
